

La conversione è possibile **solo** per le patenti rilasciate dai seguenti Stati esteri, con i quali l'Italia ha stabilito rapporti di reciprocità:

a) ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITÀ RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE IN ITALIA CON APPLICAZIONE DAL 15 GENNAIO 2018

ALGERIA	MACEDONIA
ARGENTINA	MALTA
AUSTRIA	MAROCCO
BELGIO	MOLDOVA
BRASILE (fino al 23 gennaio 2023)	NORVEGIA
BULGARIA	PAESI BASSI
CIPRO	POLONIA
CROAZIA	PORTOGALLO
DANIMARCA	PRINCIPATO DI MONACO
ESTONIA	REPUBBLICA CECA
FILIPPINE	REPUBBLICA DI COREA
FINLANDIA	REPUBBLICA DI SAN MARINO
FRANCIA	REPUBBLICA SLOVACCA
GERMANIA	ROMANIA
GIAPPONE	SLOVENIA
GRAN BRETAGNA	SPAGNA
GRECIA	SRI LANKA (fino al 4 marzo 2022)
IRLANDA	SVEZIA
ISLANDA	SVIZZERA (fino al 11 giugno 2021)
LETTONIA	TAIWAN
LIBANO	TUNISIA
LEICHTENSTEIN	TURCHIA
LITUANIA	UCRAINA (fino al 29 maggio 2021)
LUSSEMBURGO	UNGHERIA

b) ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITÀ RILASCIO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE SOLO PER ALCUNE CATEGORIE DI CITTADINI

NOTA BENE: Per gli Stati extracomunitari sopra elencati, la possibilità di convertire alcuni tipi di modelli di patenti extracomunitarie deve sempre essere preventivamente verificata presso gli sportelli degli Uffici Motorizzazione.

CANADA: personale diplomatico e consolare.

CILE: diplomatici e loro familiari.

STATI UNITI: personale diplomatico e consolare e loro familiari.

ZAMBIA: cittadini in missione governativa